



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "F.CASAVOLA - F.D'ASSISI"-MODUGNO
Prot. 0000868 del 08/02/2021
A-26 (Entrata)

Ai Dirigenti Scolastici di ogni Ordine e Grado di Istruzione della Puglia

LORO SEDI

e.p.c.

- Al Presidente della Regione Puglia

Michele Emiliano

segreteria.presidente@regione.puglia.it

- All'assessore per il diritto allo studio

Sebastiano Leo

sebastiano.leo@regione.puglia.it

- All'assessore alla sanità e benessere animale

Pier Luigi Lopalco

p.lopalco@regione.puglia.it

USR Puglia "Direzione Regionale Puglia"

direzione-puglia@istruzione.it

USP.fg@istruzione.it

USP.ba@istruzione.it

USP.br@istruzione.it

USP.le@istruzione.it

USP.ta@istruzione.it

Bari 7.2.2021

La scrivente O.S.

VISTO IL DPCM 14 Gennaio 2021 in particolare l'art. 3 lett. i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

Art. 5 comma 3). Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative** e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

VISTA l'Orinanza del Presidente della Regione Puglia n. 41 del 4 febbraio 2021 che prevede nell'ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, anche in virtù del principio di precauzione, anche con riferimento al perdurante di un rischio alto di impatto sui servizi assistenziali, alla stregua dell'istruttoria condotta dal competente Dipartimento della Salute, è necessario confermare le attuali disposizioni sull'attività scolastica, recanti misure atte a preservare il diritto alla salute in quanto idonee, proporzionate e indispensabili per consolidare gli effetti sinora prodotti e contenere la diffusione del contagio nella

persistente situazione di stabilizzazione della curva epidemica, disponendo che sia comunque garantita la didattica digitale integrata e di **“conseguenza anche la possibilità del lavoro agile laddove possibile.”**

VISTO il CCNI didattica digitale integrata ddi personale docente comparto istruzione e ricerca del 25 ottobre 2020; nella quale viene esplicitato che la dirigenza scolastica, nel rispetto **delle deliberazioni degli organi collegiali** nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni normative **a tutela della sicurezza e della salute della collettività**, nonché per l’erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata. Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI da parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU.

VISTA la nota 2002 del 9 novembre 2020 note operative ipotesi di contratto sulla didattica digitale integrata.

VISTO il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che prevede, all’art. 22, ulteriori misure di incentivo al lavoro agile e di sostegno alle famiglie. La disposizione modifica, in particolare, l’art. 21 bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per i genitori di figlio convivente minore di anni 16 (in precedenza il limite di età era fissato a 14 anni), sottoposto a quarantena da parte della ASL territorialmente competente, oltre la previsione della possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per i genitori di figlio convivente minore di anni 16, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, come esplicitato dalla **nota MIUR 1776 del 30.10.2020**.

CONSIDERATE le molteplici segnalazioni di Docenti di vari Istituti da ogni provincia della regione, sull’obbligo da parte di Dirigenti Scolastici, di far svolgere ai Docenti le attività della DDI a distanza **presso la sede Scolastica** anche **in assenza totale degli alunni nelle classi di pertinenza, avendo richiesto la DDI a distanza così come previsto dall’ordinanza, oltre alle mancate agevolazioni dei genitori con figlio/i** in quarantena o con attività didattiche in presenza sospese.

CHIEDE

a tutela della sicurezza e della salute dell’intera comunità scolastica, laddove sussistano le condizioni così come da norma succitata, **sentiti gli organi collegiali e resa informativa alle RSU**, di garantire **il lavoro agile** ai docenti **che non hanno la presenza di alunni** nelle proprie classi di pertinenza, oltre al personale scolastico che ne faccia richiesta con figlio/i in quarantena o con attività didattiche in presenza sospese.

E’ inutile sottolineare che le condotte non conformi alle norme succitate verranno segnalate agli organi competenti.

Certo di una proficua collaborazione

Cordialmente

Presidente regionale ANIEF Puglia

Pasquale Spinelli



ANIEF Puglia Via Abate Gimma 245/a BARI

Mail: puglia@anief.net - pec. puglia@pec.anief.net - fax tel + 39 080.424.92.54 cell. 393.842.49.61

Segretario Regionale PASQUALE SPINELLI